

## ALLEGATO 1

### Criteria e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalle specie di fauna selvatica

1. OBIETTIVO	Attivare un sostegno per i danni arrecati dalla fauna selvatica, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina
3. BENEFICIARI	Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Ogni azienda ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale elettronico e, ove necessario, cartaceo, ai sensi del DPR n. 503/99.  Sono escluse dall'indennizzo: <ul style="list-style-type: none"><li>- le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013;</li><li>- le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li><li>- le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>.</li></ul>
4. DANNI INDENNIZZABILI	Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica: <ul style="list-style-type: none"><li>- alle produzioni agricole;</li><li>- alle opere approntate sui terreni coltivati.</li></ul>
5. DOMANDA DI INDENNIZZO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di indennizzo deve essere presentata all'ufficio caccia del Servizio Territoriale Regionale (di seguito STP) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, competente per territorio, <b><u>entro i termini previsti dall'art. 26 della L.R. n. 26/2012 e s.m.i.</u></b> , pena il non accoglimento della stessa, utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali. La domanda è corredata da: <ul style="list-style-type: none"><li>• copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;</li><li>• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none"><li>– informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti;</li><li>– attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013;</li><li>– attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - attesti l'ammontare dell'eventuale indennizzo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento.</li></ul></li></ul> Gli accertamenti sono svolti da tecnici individuati all'interno del personale

	<p>regionale.</p> <p>L'interessato viene preavvisato della data in cui avrà luogo l'accertamento, cui può partecipare personalmente o tramite un tecnico di fiducia che lo rappresenti, e dovrà sottoscrivere per presa visione il verbale redatto dal tecnico incaricato.</p> <p>Il danno deve essere valutato tenendo come riferimento i valori medi di mercato e considerando gli eventuali minori costi di produzione sostenuti dal richiedente. Per le opere danneggiate si fa riferimento al prezzario delle locali CCIAA.</p> <p><b>Istruttoria di ammissibilità.</b></p> <p>L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute agli STP comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti del reg. UE 1408/2013, e il rispetto delle previsioni del presente atto.</p> <p>La verifica del massimale <i>de minimis</i> è effettuata dagli STP attraverso la consultazione del Registro nazionale aiuti di stato.</p> <p>Entro i 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'STP comunica al richiedente l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda.</p> <p><b>Conclusione dell'istruttoria.</b></p> <p>Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90.</p> <p>Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie si intendono concluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per le domande di indennizzo di danni arrecati alle produzioni agricole, al momento della comunicazione dell'ammissibilità;</li> <li>– per le domande di indennizzo di danni arrecati alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, solo dopo l'avvenuto ripristino comunicato in forma scritta dal richiedente e la successiva verifica da parte dell'STP;</li> </ul> <p>A conclusione dell'istruttoria gli aiuti erogati verranno registrati sul registro aiuti SIAN ai sensi e per gli effetti del DM 115/17 a cura degli STP previo interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato.</p>
<p>6. ENTITÀ AIUTI E CUMULO DEI CONTRIBUTI</p>	<p>Gli indennizzi saranno concessi ed erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento.</p> <p>Ogni anno vengono liquidate le domande istruite tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.</p> <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura.</p> <p>Entro il 15 novembre di ogni anno i dirigenti STP, con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti <i>de minimis</i>, approvano l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare.</p> <p>Tale provvedimento è pubblicato sul BURC.</p>

Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo dell'indennizzo con gli importi ricevuti in regime *de minimis* dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione dell'indennizzo comporti il superamento del massimale di € 15.000, il medesimo non verrà concesso.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti *de minimis*, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi a norma dello stesso regolamento.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi in conformità dello stesso regolamento.

Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.